

DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA NUMERO 3 SIENA NORD

Approvato con Delibera del Comitato di Gestione ATC 3 Siena Nord n. 13 del 21-03-2019

Modificato con Delibera del Comitato di Gestione ATC 3 Siena Nord n. 37 del 30-08-2019

Modificato con Delibera del Comitato di Gestione ATC 3 Siena Nord n. 18 del 09-03-2021

Art. 1 – Finalità

Il presente Disciplinare regolamenta l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo degli Ungulati selvatici (capriolo, daino, muflone, cervo e cinghiale) nell'ATC 3 Siena Nord, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza densità, per ciascuna specie, sostenibili, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dagli ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico-venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-ungulati e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.

La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione/Distretto (UDG), definiti dalla Regione.

Art. 2 - Densità Agricolo Forestale sostenibile

Nel Piano regionale annuale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e Cinghiale la Regione Toscana determina le densità sostenibili, anche interspecifiche, a livello locale di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole.

Art. 3 Vocazione del territorio

La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.

Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa della specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e silvicolture di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione (UDG C) Conservativi.

Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa della specie. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (UDG NC).

Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

Art. 4 Unità di Gestione / Distretti (UDG)

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, Bovidi e del Cinghiale è attuata dagli ATC suddividendo il territorio di propria competenza in unità denominate Distretti di Gestione.

2. I Distretti di Gestione sono unitari per tutte le specie presenti al loro interno. I distretti del capriolo, costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.

3. Il DG è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, seppur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa.

4. La superficie cacciabile dei Distretti di gestione deve essere compresa di norma tra 5.000 e 20.000 ettari.

Per superficie cacciabile si intende di norma la superficie agro-silvo-pastorale del Distretto.

5. La pianificazione faunistica e venatoria deve fare riferimento all'intera superficie cacciabile del Distretto.

L'organizzazione e la realizzazione delle attività faunistiche e venatorie deve tenere conto delle differenti finalità (area vocata, area non vocata) e delle

diverse situazioni normative derivanti dalla presenza di ZRV, AFV, AAV e CPRFS.

7. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini dei Distretti sono proposti dagli ATC. Di norma la revisione dei Distretti può essere effettuata alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o al suo aggiornamento.

8. I Distretti sono gestiti dagli ATC tramite i cacciatori abilitati alla caccia di selezione delle rispettive specie e assegnati al distretto, detti "selecontrollori", iscritti al Registro Regionale.

9. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso attuata in forma individuale, e svolta esclusivamente per tutte le specie da altana/punto sparo cartografato e numerato posto all'interno di un settore di prelievo, o alla cerca nei soli distretti ove già attuata da tempo, indossando un indumento ad alta visibilità per la caccia in Aree non vocate alla specie (come previsto dalla legge obiettivo n° 10 del 09/02/2016 della Regione Toscana) senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa Regionale.

10. I Piani di prelievo per il capriolo e per le altre specie sono riferiti alla singola UDG. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

11. La caccia di selezione del cinghiale viene anche essa articolata sulla base territoriale costituita dalle UDG relative al capriolo di cui sopra.

Come previsto dall'art.67 comma 9 del D.P.G.R. 48/R/2017 Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori a 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.

12. I cacciatori iscritti ad un distretto sono organizzati in Gruppi di caccia al fine di organizzare al meglio il prelievo sulle singole specie e l'accesso ai settori di prelievo.

Art. 5 Accesso ai Distretti (UDG) conservativi

1. Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per le specie interessate e che sono iscritti all'ATC 3 Siena Nord o come ATC di Residenza o come Ulteriore ATC.
2. Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.
3. In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della l.r. 3/1994 possono effettuare la caccia di selezione in ogni ATC in cui risultano iscritti (sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC), con il solo limite di essere iscritti ad un solo distretto per ciascuna specie, in ogni ATC. Se in un distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (es: muflone, daino, cervo non vocato), il cacciatore deve gestirle nello stesso distretto dove gestisce il capriolo. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della l.r. 3/1994, possono iscriversi a più distretti per la caccia di selezione all'interno dell'ATC.
4. I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione, o coloro che intendono cambiare distretto, devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, sul modulo appositamente predisposto di volta in volta, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse indicazioni da parte dell'ATC.
5. Il cambio di Gruppo di caccia all'interno del Distretto va comunque richiesto, direttamente al responsabile del Distretto, entro e non oltre il 31 gennaio.
6. Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza tre distretti.
7. L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso; definendo con proprio atto il numero massimo di nuovi selecontrollori da inserire nei distretti. L'ATC stabilisce il numero dei cacciatori iscrivibili ad un distretto in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del

distretto, delle effettive esigenze gestionali. Ogni selecontrollore può richiedere un solo nuovo distretto per ogni anno.

8. L'ATC redige la graduatoria delle richieste pervenute secondo le seguenti modalità di punteggio:

a. Opzione D art.28 L.R.3/94: Punti 10 a chi opta per l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati;

b. Residenza anagrafica:

Residenza anagrafica in un comune del distretto: punti 15,

Residenza in un Comune in cui ricade l'ATC: punti 4

Residenza in provincia di Siena punti 3;

I punteggi previsti dal comma 8b non sono cumulabili.

c. Anno di abilitazione: 1 punto per ogni anno di iscrizione; in caso di abilitazioni in anni diversi sarà considerata la meno recente. Se non specificato sarà considerato l'anno corrente.

d. Voto d'esame calcolato in trentesimi. In caso di voti diversi tra le specie sarà calcolata la media. Se non specificato niente sarà considerato 18.

9. In caso di parità fra due o più richiedenti si procederà nel seguente ordine di priorità: Cambio Distretto prevalente su Nuova Iscrizione, Opzione D su C, residenza anagrafica, sorteggio.

10. L'ATC può disporre di un massimo di quindici ulteriori punti da assegnare ad altre caratteristiche dei richiedenti.

11. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC, tramite l'organizzazione del Distretto, consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori e, in caso di iscrizione in più distretti, devono essere utilizzati nel distretto di origine.

12. Prima dell'inizio della stagione venatoria, ovvero prima dell'apertura della caccia al capriolo, i cacciatori di selezione, per confermare e mantenere l'iscrizione al Distretto assegnato, devono versare il contributo previsto dall'ATC per la caccia agli ungulati.

Art. 6 Accesso ai Distretti (UDG) non conservativi

1. Il prelievo selettivo nei Distretti (UDG) non conservativi può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione e che sono iscritti all'ATC sia come ATC di Residenza Venatoria che come Ulteriore ATC.
2. L'ATC dispone il numero di Distretti non conservativi a cui il cacciatore può iscriversi.
3. I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto di gestione non conservativo per la caccia di selezione, devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC sul modulo appositamente predisposto di volta in volta, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse indicazioni da parte dell'ATC. L'ATC provvede a stilare la graduatoria delle domande come descritto all'Art. 5. Tale graduatoria può essere utilizzata dall'ATC anche per l'accesso ai Distretti non conservativi.
4. Ogni cacciatore iscritto ad un Distretto deve effettuare obbligatoriamente almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.
5. Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.).
6. I proprietari e conduttori dei fondi non iscritti al Distretto dovranno rivolgersi all'ATC per il ritiro del modulo autorizzativo per esercitare la caccia nel Distretto a cui non sono iscritti e nel quale ricadono i fondi in proprietà e/o conduzione. I presidenti di Distretto e gli organi di vigilanza saranno informati dall'ATC delle autorizzazioni rilasciate. I capi abbattuti di ogni specie andranno computati nel piano complessivo del Distretto così come le schede di abbattimento.

Art. 7 Settori di prelievo/ punti di sparo: definizione superfici e distanze.

1. I Distretti sono divisi al loro interno in Settori di prelievo. Ogni settore di prelievo può essere poligonale e cartografato in base a confini naturali o di competenza di dimensioni di circa 40 ettari, oppure possono essere punti sparo cartografati con un'area circostante circolare, di raggio massimo 350 metri, quindi di superficie massima di 38,465 ettari.
2. È consentito il contemporaneo utilizzo di un settore di prelievo da parte di massimo due selecontrollori, previa prenotazione sul sistema di teleprenotazione (opzione ospite); tale concessione non deve in nessun caso essere utilizzata

come forma di caccia collettiva. Le azioni di caccia dei selecontrollori che contemporaneamente occupano lo stesso settore di prelievo devono svolgersi l'una senza la partecipazione attiva dell'altra. I Distretti possono, con regolamenti interni, definire i limiti di accesso per gruppo o per Distretto.

3. In caso di punti di sparo situati ad una distanza minore della massima (700 m) il raggio dei settori di prelievo contigui sarà pari alla metà della distanza massima tra i punti di sparo.

4. Se in prossimità di un settore di prelievo isolato (situato ad una distanza maggiore di 700 metri da altre altane/punti di sparo) verranno successivamente posizionate altane/punti di sparo questi, salvo casi di situazioni ambientali particolari che possano comunque garantire la sicurezza, dovranno essere posizionate ad una distanza minima di almeno 300 metri.

5. Per migliorare l'efficacia del prelievo e/o in caso di contemporaneo utilizzo del settore di prelievo da parte di due selecontrollori (opzione ospite) è consentito l'utilizzo di punti di sparo, predisposti o meno, all'interno dello stesso settore di prelievo, non cartografati e posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

6. Nei Distretti dove è autorizzata la caccia alla cerca il settore di prelievo di superficie massima di circa 40 ettari sarà identificato e cartografato. La definizione dei confini del settore di prelievo sarà effettuata dal presidente del Distretto e riportata sulla cartografia ufficiale dell'ATC. L'accesso al settore di prelievo di caccia alla cerca avverrà con gli stessi criteri di accesso ai settori con l'altana/punto di sparo cartografati (settori assegnati, settori prenotabili ecc).

7. All'interno del settore di caccia alla cerca possono essere predisposti anche punti di sparo permanenti, previo consenso dei proprietari dei fondi.

Art. 8 Organizzazione del prelievo nelle UDG conservative

1. Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali che possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali. I Gruppi di caccia costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole

specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

2. Ad ogni selecontrollore viene assegnato un settore di prelievo, riportato sulla cartografia ufficiale dell'ATC. Tale settore risulta quindi assegnato ad un titolare. Come previsto dall'art. 7 è consentito l'utilizzo anche contemporaneo (opzione ospite) di punti di sparo predisposti o meno all'interno del settore di prelievo, posti ad una distanza non superiore ai metri 100 dall'appostamento centrale cartografato.

3. I settori di prelievo non assegnati stabilmente ai titolari possono essere prenotati solo dagli appartenenti allo stesso gruppo di caccia, salvo la possibilità di aprire ad altri secondo le opzioni del sistema di teleprenotazione (opzione ospite o cessione temporanea del settore assegnato ad altro selecontrollore del Distretto).

4. I settori di prelievo, sono utilizzabili anche per il prelievo degli altri ungulati ove questo sia ammesso in quell' area.

5. Il Responsabile del Distretto consegna ad ogni cacciatore di selezione la cartografia, predisposta dall'ATC, dei settori e dei punti sparo del gruppo di appartenenza.

6. I cacciatori di un Gruppo devono esercitare il prelievo esclusivamente all'interno del gruppo stesso per tutta la stagione venatoria.

7. Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel proprio settore assegnato o nel settore prenotato da parte del medesimo cacciatore.

8. Nei Distretti vocati al capriolo ma non vocati per altri ungulati, è consentita dall' ATC l'iscrizione al Distretto anche ai cacciatori che esercitano solo la caccia di selezione al cinghiale secondo quanto previsto dall'art. 5.

9. I settori di prelievo sono riportati su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza.

10. Per la caccia alle specie non vocate all'interno di un distretto vocato, fermo restando il prelievo multi specie sopra riportato, è consentita la teleprenotazione

ai componenti di un Gruppo di caccia in tutti i settori di prelievo dello stesso gruppo non assegnati.

Art. 9 Organizzazione del prelievo nelle UDG non conservative

1. Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in Gruppi di caccia ai quali possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto in funzione delle esigenze gestionali.

2. I Gruppi di caccia costituiscono l'entità per pianificare lo sforzo di caccia e i prelievi all'interno del distretto in funzione delle problematiche di impatto, della biologia delle singole specie e degli obiettivi gestionali, con particolare riguardo all'intensificazione del prelievo nelle aree maggiormente soggette a danni.

3. Ogni gruppo ha a disposizione un certo numero di settori di prelievo definiti come in art. 8.

4. Ogni cacciatore abilitato iscritto all'UDG ha diritto di accesso ad un settore di prelievo del solo Gruppo di appartenenza tramite il sistema di teleprenotazione; salvo la possibilità di aprire ad altri secondo le opzioni del sistema di teleprenotazione (opzione ospite). I Distretti possono, con regolamenti interni, definire i limiti di accesso per gruppo o per Distretto.

5. Nel caso di cacciatore in possesso di abilitazioni a più specie, in regola con le iscrizioni all'UDG e in tempi di prelievo consentito per quella specie (e relativa classe di sesso e di età) è garantito il prelievo multispecie nel settore di prelievo prenotato da parte del medesimo cacciatore.

Art. 10 Autorizzazioni alla caccia di selezione

1. Al proprietario o conduttore di fondi di cui all'articolo 6 comma 6, è garantito l'accesso alla caccia di selezione alle specie a cui è abilitato in area non vocata per tali specie, secondo le seguenti modalità:

a. Il proprietario/conduttore che intenda cacciare le specie ungulate su terreni di proprietà o in conduzione deve fare richiesta all'ATC e fornire copia/elenco delle particelle catastali dei terreni sui quali intenda esercitare l'attività venatoria.

b. L'ATC provvederà a creare un settore di prelievo coincidente con le particelle richieste e a caricarlo sul sistema di teleprenotazione, assegnando codici di prenotazione e fascette personali.

2. L'ATC, con proprio atto, stabilisce i dettagli del rilascio delle autorizzazioni per il proprietario/conduuttore

3. Qualora all'interno del settore di prelievo così individuato ricadessero uno o più settori di prelievo prenotabili da uno o più selecontrollori del Distretto, il proprietario/conduuttore non può disturbare o ostacolare in alcun modo l'attività venatoria degli stessi né il recupero dei capi abbattuti.

4. Il proprietario/conduuttore all'interno del proprio settore di prelievo esercita la caccia di selezione usando postazioni di tiro allestite o meno e rispettando i settori di prelievo eventualmente occupati da altri selecontrollori.

5. Fermo restando la separazione tra la prenotazione del proprietario/conduuttore e quella del selecontrollore è fatto obbligo per entrambi di collaborare al fine di evitare disturbi reciproci.

6. Nel caso questi settori fossero liberi (non prenotati) il proprietario/conduuttore può usufruire di eventuali manufatti presenti sul territorio.

7. Il proprietario/conduuttore, come qualunque altro selecontrollore, deve osservare tutte le indicazioni del presente Disciplinare.

8. L'ATC si riserva la possibilità di sospendere e/o revocare l'autorizzazione al proprietario in caso di non osservanza delle prescrizioni descritte.

Art. 11 Organi di Gestione delle UDG e regolamento interno di gestione

1. Sono organi di gestione del Distretto:

- Il Presidente;

- l'Assemblea;

- la CSO (Commissione Supporto Organizzativo) con funzione di supporto all'attività del Presidente formata dai capigruppo

2. L'ATC nomina, su proposta dell'assemblea formalmente riunita, il Presidente del distretto, che è responsabile della caccia di selezione a tutte le specie previste nel piano del distretto, così come previsto dal Testo Unico dei Regolamenti, ed il Vice Presidente se proposto dall'Assemblea.

3. L'ATC può nominare anche un responsabile per la caccia di selezione al cinghiale su proposta dell'Assemblea.

4. L' ATC si riserva la possibilità di non accettare le proposte di nomina e di revocare le nomine in presenza di gravi o giustificati motivi o in presenza di comportamenti che ostacolino il raggiungimento dei piani di prelievo.

5. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente del Distretto e dei responsabili di specie e dei Capi Gruppo ha la durata del Piano Faunistico Regionale e può essere rinnovato di norma una sola volta, tranne deroghe concesse dall'ATC. La norma si applica dall'entrata in vigore del prossimo Piano Faunistico Regionale.

6. Al Presidente spetta il compito di predisporre l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate presenti nel Distretto nel rispetto del Calendario Venatorio, del presente Regolamento e del piano di prelievo assegnato.

7. In particolare, al Presidente spettano i seguenti i compiti:

a. l'organizzazione dei Gruppi di caccia quali unità gestionali per

l'effettuazione dei prelievi. Ogni gruppo dovrà poi eleggere il Capogruppo

b. tenere i collegamenti con l'ATC, rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori e divulgare ai selecontrollori le direttive dell'ATC

c. presiedere le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto disciplinandone lo svolgimento;

d. tenere il Registro delle partecipazioni ai censimenti e alle prestazioni d'opera, al fine di stilare le relative graduatorie e procedere all'assegnazione dei capi da abbattere e settori di prelievo (per le Aree vocate) e ove consentito delle aree di caccia alla cerca.

e. collaborare con l'ATC per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;

f. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Regione o dall'ATC, per l'organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai cervidi e bovidi (p.es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici).

g. la convocazione delle assemblee e riunioni di distretto;

h. la raccolta e verifica delle cartografie delle altane all'interno dei settori di prelievo preparate dai cacciatori;

- i. il controllo dei capi abbattuti;
- l. la consegna dei contrassegni;

8. L'ATC, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e esame degli scritti difensivi, può disporre la revoca del Presidente e/o Vice Presidente del Distretto. In questo caso l'ATC, fino a nuova nomina degli organi di gestione del Distretto, esercita il potere sostitutivo, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione dei capi o settori di prelievo.

9. L'ATC coinvolge i Presidenti e i Vice Presidenti dei Distretti nella gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate riunendoli tutte le volte che reputa opportuno e in particolare per l'organizzazione dei censimenti e per la formulazione dei piani di prelievo.

10. Il Responsabile del Distretto deve tenere aggiornata la graduatoria, se esistente, degli iscritti al Distretto.

11. Il Responsabile del Distretto ha anche il compito di interfacciarsi con gli agricoltori ed i proprietari dei fondi ricadenti nel Distretto al fine di stabilire un corretto rapporto di collaborazione per la gestione faunistico venatoria e del territorio.

12. Il Distretto si può dotare di un disciplinare interno, purché questo sia coerente con le norme del presente disciplinare e con le leggi o regolamenti regionali, soprattutto per quanto riguarda le norme di accesso e l'assegnazione dei capi. Copia del Disciplinare interno dovrà essere consegnata all'ATC che si riserva di verificarne la coerenza sopra riportata.

Art. 12 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo

1. Il Presidente del Distretto (conservativo o non conservativo) deve organizzare annualmente i censimenti secondo le modalità definite dalla Regione nelle proprie Linee Guida e dall'ATC e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

2. I censimenti sono organizzati ogni anno in collaborazione tra l'ATC gli organi direttivi del Distretto e i selecontrollori.

3. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il Presidente del Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici.

3. Le date, le località e le modalità di censimento di ciascuna giornata di censimento sono comunicate dal Presidente del Distretto all'ATC.

4. L'accertamento della presenza dei selecontrollori alle operazioni di censimento è operata dal Presidente del Distretto sotto la supervisione del personale dell'ATC, mediante l'apposizione all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento della firma su apposito registro. La presenza può comunque essere verificata in ogni momento.

5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dal Presidente del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto del presente Disciplinare.

6. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Presidente del Distretto, a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.

7. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi nell'ATC 3 Siena Nord, purché effettuati in battuta. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Presidente del Distretto di appartenenza che il Presidente del Distretto nel quale intenda ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Presidente del Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.

8. In caso di assenza del personale tecnico, il Presidente del Distretto è tenuto a far pervenire all'ATC competente i risultati dei censimenti entro il termine ultimo indicato dall'ATC, per la predisposizione dei piani di prelievo entro la scadenza indicata dalla Regione.

9. L' ATC può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti.

10. L' ATC può disporre, se ritenuto opportuno ad integrazione e verifica dei dati rilevati nei censimenti, il rilevamento a vista dai punti di sparo degli animali avvistati il primo giorno di caccia nella fascia oraria indicata da riportare in

apposita scheda fornita dal medesimo ATC, da restituire compilata quanto prima.

11. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento con una delle modalità indicate nelle Linee Guida della Regione Toscana, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'ATC.

12. Il personale tecnico dell'ATC può, in caso di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.

Art. 13 - Disciplina dei censimenti

1. L'assenza da una giornata di censimento è consentita; tuttavia l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza al presidente del distretto

2. Il selecontrollore è tenuto a recuperare l'assenza, salvo gravi impedimenti.

3. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza entro la stagione venatoria successiva è sospeso dall'attività venatoria secondo quanto stabilito dall'Art. 27 del presente disciplinare.

4. Il controllo della posizione di ciascun selecontrollore rispetto a quanto previsto è compito degli ATC che a tale fine si avvalgono delle informazioni inviate dal Presidente del Distretto.

5. L'arrivo in ritardo ai censimenti o il loro abbandono anticipato deve essere concordato con il Presidente del Distretto, che può accettare o meno le motivazioni della richiesta.

6. I tecnici degli ATC presenti ai censimenti e i Presidenti dei Distretti, sono tenuti a segnalare all'ATC a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati rilevati a carico di alcuno dei partecipanti e quant'altro ritengano utile segnalare.

Art. 14 - Disciplina della prestazione d'opera

1. L'ATC può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agricole, la possibilità di prestazioni d'opera.

2. Il Registro della partecipazione alle prestazioni d'opera è tenuto dal Presidente del Distretto a cui spetta altresì il dovere di rendicontare annualmente tali prestazioni all'ATC.

Art. 15 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative

1. Nelle UDG conservative, i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti, stabilendo il numero massimo di capi disponibili per cacciatore, fino al raggiungimento di almeno il 70% del piano di abbattimento.
2. Il prelievo avviene a scalare per ogni classe di sesso ed età, attivando tutti i cacciatori di selezione del Distretto. Solo dopo il raggiungimento della quota prevista a scalare del piano, per ogni classe di sesso ed età, i capi rimanenti devono essere assegnati, dal Responsabile del Distretto, ad un numero equivalente di cacciatori di selezione iscritti, partendo da coloro che non abbiano ancora raggiunto il numero massimo di abbattimenti disponibili per cacciatore.
3. Negli ultimi 15 giorni di ciascun periodo di prelievo possono essere riassegnati i capi non ancora prelevati ai cacciatori che abbiano già ultimato i capi loro assegnati.
4. I Responsabili di Distretto e i Capi Gruppo devono comunque adottare idonee forme di controllo per evitare che siano superati i limiti del piano di abbattimento assegnato e per incentivare la distribuzione dei prelievi nei vari gruppi in funzione del raggiungimento del piano di prelievo.

Art. 16 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative

Nelle UDG non conservative i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti. terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne delle altre nel limite del piano di prelievo assegnato.

Art. 17 Assegnazione capi ai cacciatori ospiti

Qualora previsto dal Testo Unico dei Regolamenti l'ATC può predisporre, con proprio atto, la cessione di parte del piano di prelievo a cacciatori ospiti.

Art. 18 Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dal Testo Unico dei Regolamenti.

Art. 19 Modalità di caccia

1. La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale ed unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) e, nelle zone dove consentito, anche alla cerca; senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti da conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.
2. L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza per la cerca o altana/punto sparo per l'aspetto), ed il rientro da questi, deve avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
3. Nella caccia con l'arco è consentito uno spostamento all'interno dei limiti del settore di prelievo anche oltre i 100 metri dal punto di sparo cartografato. In questo caso è sempre obbligatorio l'uso di indumenti ad alta visibilità.

Art. 20 Recupero dei capi feriti

1. In caso di dubbio sull'esito del colpo o di ferimento accertato il cacciatore di selezione deve attivare le procedure per la verifica chiamando un Conduttore cane da traccia abilitato. La lista dei Conduttori con i relativi recapiti telefonici è a disposizione del Presidente del Distretto.
2. In questo caso il selecontrollore deve chiudere la prenotazione segnalando i colpi sparati, senza capi abbattuti. Sarà cura del conduttore abilitato o del selecontrollore stesso comunicare l'esito del recupero. L'ATC, in caso di ritrovamento della spoglia, provvederà ad inserire l'abbattimento nell'uscita chiusa.
3. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'anschuss ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante.
4. In caso che nessun Conduttore con cane da traccia possa intervenire, il cacciatore di selezione deve avvisare il Responsabile del Distretto.

Art. 21 Realizzazione appostamenti di caccia

1. Il selecontrollore, nella predisposizione del punto sparo collocato a terra, è tenuto a non danneggiare sia le piante arboree che le colture agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione del punto sparo, salvo autorizzazione del proprietario del fondo.
2. La costruzione dell'altana o del punto di sparo, se lasciati in essere anche al di fuori del periodo di utilizzo, come previsto dal Testo Unico dei Regolamenti, è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana o il punto di sparo, con il consenso del proprietario del fondo, potranno essere utilizzati anche per più stagioni.

Art. 22 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto vengono forniti i riferimenti per il sistema il Sistema di Teleprenotazione e la scheda cartacea (Allegato B).
2. La scheda delle uscite è personale di ciascun cacciatore di selezione e la sua compilazione è obbligatoria solo in caso di conclamato guasto del sistema di teleprenotazione: sarà l'ATC stesso a comunicare ai Distretti eventuali guasti al sistema
3. Non è concesso al selecontrollore di uscire senza teleprenotazione in mancanza di preventiva comunicazione da parte dell'ATC.
4. Ogni cacciatore di selezione è tenuto ad utilizzare il Sistema di Teleprenotazione secondo le istruzioni fornite dall'ATC.
5. In caso di guasto al Sistema di Teleprenotazione, il selecontrollore, oltre all'utilizzo della scheda cartacea, avvisa il Capo gruppo per prenotare il settore di prelievo e l'uscita di caccia può comunque essere effettuata; sarà cura del selecontrollore inviare i dati completi dell'uscita all'ATC per l'inserimento sulla piattaforma di teleprenotazione.
6. Fermo restando gli orari di caccia consentiti dal calendario venatorio e dalle disposizioni regionali, il Sistema di Teleprenotazione suddivide la giornata di

caccia in uscite mattutine, dalle ore 24.00 alle ore 13.00, e uscite pomeridiane, dalle ore 13.00 alle ore 24.00.

7. È fatto obbligo al selecontrollore di chiudere la prenotazione completa di tutti i dati richiesti (colpi sparati, capi abbattuti, ecc) entro le ore 13.00 per le uscite mattutine ed entro le ore 23.30 per le uscite pomeridiane.

8. In caso di uscite a vuoto, ovvero senza colpi sparati, il selecontrollore non è obbligato a chiudere, il sistema provvederà automaticamente alla chiusura.

Art. 23 Abbattimenti

1. Dopo l'abbattimento deve essere apposta l'apposita fascetta ad un orecchio o al tendine di una delle zampe posteriori dell'animale prima di spostarlo dal luogo di prelievo.

2. Il cacciatore deve fare due foto: una dell'animale per intero e una del dettaglio della fascetta apposta in maniera inamovibile dove si legga bene il numero della stessa. Inoltre, se possibile, anche una foto della dentatura della mandibola.

3. Il cacciatore impossibilitato a fare le foto dovrà far visionare la testa e la mandibola al responsabile del distretto o suo delegato che siglerà la relativa scheda di abbattimento (Allegato A) compilata in ogni sua parte per certificarne la presa visione.

4. La scheda (Allegato A) relativa al capo abbattuto andrà obbligatoriamente compilata in caso di controllo del capo richiesto a campione dall'ATC.

5. Il cacciatore può, una volta archiviato il materiale fotografico o la scheda vidimata, disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare il materiale fotografico e cartaceo relativo all'abbattimento fino al 31 maggio di ogni anno. In tutto questo periodo l'ATC può chiedere di visionare la documentazione fotografica.

6. Nel caso di esemplari di cervidi da trofeo consegnati ai centri di sosta, siccome la carcassa deve essere sempre accompagnata dalla relativa fascetta, la stessa andrà chiusa ad una zampa posteriore; mentre per il cinghiale sarà sufficiente asportare la parte del muso con le difese lasciando la parte restante della testa con la fascetta attaccata all'orecchio o a un tendine delle zampe posteriori.

7. Fermo restando l'obbligo di utilizzo del sistema di teleprenotazione, è auspicabile che i Distretti mantengano un sistema di comunicazione interno al fine di monitorare in tempo reale gli abbattimenti e le uscite di caccia.

8. In caso resti da abbattere un solo capo di un determinato sesso e classe d'età il selecontrollore che lo abbatte deve, oltre che segnalarlo tempestivamente tramite chiusura della prenotazione, anche comunicarlo per le vie brevi al proprio capogruppo e al Presidente del distretto, che provvederanno a inoltrare la notizia nel più breve tempo possibile a tutti i selecontrollori del distretto.

Art. 24 Abbattimenti sanitari

1. In caso di avvistamento di capi con gravi problemi di salute, i cacciatori di selezione possono abbattere l'animale, purché appartenente a specie oggetto di prelievo del selecontrollore e del distretto interessato.

2. Il capo sanitario abbattuto dovrà essere fatto visionare al Responsabile del Distretto o a un membro della CSO, che dovranno avvisare l'ATC.

3. L'ATC valuterà caso per caso se far vedere il capo abbattuto ad un veterinario o inviarlo all'Istituto Zooprofilattico per la verifica di eventuali patologie.

4. L'abbattimento sanitario, potrà non essere compreso nel piano di abbattimento assegnato al cacciatore di selezione ed al Distretto.

Art. 25 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

In caso il cacciatore di selezione voglia usufruire di un Centro di Sosta (CDS) dell'ATC è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Sosta e Centri Lavorazione Carni (CLS).

Art. 26 Controllo capi abbattuti

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 23 il Distretto può, in autonomia, organizzare il controllo dei capi abbattuti, dandone comunicazione all'ATC.

Art. 27 Disciplina delle sospensioni

1. Il selecontrollore che, per propria scelta, per mancanza di uscite, mancanza di censimenti o per mancato versamento dei contributi previsti, fosse sospeso dalla caccia di selezione per una stagione venatoria deve chiedere la riattivazione all'ATC entro il 31 gennaio o comunque all'interno del periodo indicato dall'ATC per le iscrizioni ai distretti.
2. I selecontrollori che chiedono la riattivazione saranno reinseriti nell'organico dei distretti secondo quanto deciso di volta in volta dall'ATC, coloro che non chiedono la riattivazione saranno cancellati dal distretto.
3. Non rientrano in questa casistica i sospesi per sanzioni di tipo disciplinare, che saranno reintegrati a fine sanzione.
4. Il conteggio delle uscite, per la definizione dei selecontrollori sotto soglia delle cinque uscite minime, viene fatta dal giorno di apertura della caccia al capriolo al giorno di chiusura della al capriolo nei distretti non vocati a tale specie.

Art. 28 Sanzioni

1. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di aggiornarsi circa le disposizioni dell'ATC sul sito ufficiale dello stesso.
2. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie.
3. Comportano la sospensione dalla caccia di selezione a una o più specie fino a tre anni, le seguenti infrazioni:
 - a. Caccia in settore di prelievo diverso da quello autorizzato, ovvero caccia senza aver fatto la teleprenotazione;
 - b. Mancata consegna del materiale per il controllo dei capi (immagini e schede);
 - c. Mancata effettuazione dei censimenti obbligatori senza aver effettuato i recuperi previsti;

- d. Recidiva (per due volte) nella chiusura senza dolo della teleprenotazione con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri (colpi sparati, capi abbattuti, ecc)
- e. Chiusura con dolo della teleprenotazione con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri (colpi sparati, capi abbattuti, ecc)
- f. Abbattimento con errore di specie, ovvero abbattimento di sesso o classe d'età fuori periodo consentito;
- g. Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- h. Mancata effettuazione di almeno 5 uscite nell'arco della stagione venatoria.
- i. Mancato versamento del contributo previsto dall'ATC per la caccia di selezione agli ungulati.

4. Comportano l'esclusione dal distretto le seguenti casistiche:

- a. Se per due stagioni venatorie consecutive il cacciatore non esercita la caccia di selezione ovvero vi rinuncia o non adempie agli obblighi previsti dal presente disciplinare come da art. 27.
- b. Caccia in Distretti diversi da quelli in cui si è iscritti.

5. L'ATC valuta ogni infrazione e, in base alla gravità, può disporre la radiazione del selecontrollore dai propri distretti e dalla caccia di selezione sul territorio dell'ATC per un periodo massimo di cinque anni.

6. Oltre a quanto sopra riportato altre eventuali segnalazioni o infrazioni commesse alle regole stabilite nel presente Disciplinare saranno valutate e gestite di volta in volta dal Comitato di Gestione dell'ATC.

REGIONE

TOSCANA



ALLEGATO A

SPECIE: _____

NOME e COGNOME: _____ **CODICE CACCIATORE:** _____

DISTRETTO di CACCIA: _____

TCP ZRV

CAPO ASSEGNATO: SESSO (M/F) _____ **CLASSE DI ETA'** _____

*Note: in questa sezione NON indicare il sesso per il piccolo

DATI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO

DATA ABBATTIMENTO _____ **ORA ABBATTIMENTO** _____

CAPO ABBATTUTO: SESSO (M/F) * _____ **CLASSE DI ETA'** _____

N. FASCETTA: _____ **N. PRENOTAZIONE:** _____

*Note: in questa sezione indicare il sesso anche per il piccolo

DATI RELATIVI AL CAPO ABBATTUTO

PESO PIENO (peso dell'animale integro): Kg _____

PESO VUOTO (peso dell'animale eviscerato): Kg _____

LUNGHEZZA MANDIBOLA: cm _____

NOTE:

DATA

SPAZIO PER VIDIMAZIONE SCHEDA

SESSO: _____ CLASSE DI ETA': _____

DATA: _____ FIRMA: _____

FIRMA
